



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 11/09/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 09/12/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/05/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 3.550,11 – “o nella diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del presente procedimento” - di cui: € 2.055,53 per commissioni del finanziatore di accensione del finanziamento; € 16,30 per commissioni del finanziatore di gestione del finanziamento; € 1.478,28 per provvigione all'intermediario del credito;
- gli interessi legali, da calcolarsi dalla data dell'estinzione del prestito e sino all'integrale soddisfo;
- “il risarcimento del maggior danno subito”, quantificato in € 321,00, per essere stato costretto a ricorrere all'ausilio di un legale al fine di ottenere il rimborso di quanto dovuto. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
 - la trasparenza del contratto, nel quale vengono distintamente indicati i costi “up front” e quelli “recurring”;
 - l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo e in applicazione del criterio pro rata temporis (su 105 rate residue), dell'importo di € 1.711,05 a titolo di commissioni di gestione non maturate;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, aventi natura up front "in re ipsa";
 - la natura up front delle provvigioni corrisposte all'agente che, come si evince dalla descrizione presente nel contratto, svolge attività correlate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto (allega copia della fattura e della disposizione di bonifico e richiama, sul punto, alcuni precedenti ABF).
- Pertanto, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, il ricorso merita il parziale accoglimento.

Ed infatti, all'esito della disamina delle condizioni contrattuali e delle singole voci di costo ivi contenute, ne consegue che devono considerarsi *recurring* le commissioni del finanziatore di accensione del finanziamento, poiché remunerative di attività opache e non limitate alle fasi preliminari alla concessione del prestito.

Analoga natura va riconosciuta alle commissioni del finanziatore di gestione del finanziamento, per la genericità della clausola nonché per l'attività gestionale per la quale è stabilita la sua previsione, pur se anticipatamente alla proposizione del ricorso ne è provata la sua integrale restituzione secondo il criterio lineare proporzionale.

Diversamente dicasi rispetto alle provvigioni dovute all'intermediario del credito (che possiedono natura up front), evidentemente legate ad attività prodromica (di istruttoria) rispetto alla successiva erogazione del finanziamento.

Ne consegue il parziale accoglimento della domanda, secondo il seguente prospetto che tiene in considerazione i rimborsi di cui vi è evidenza in atti:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	15	rate residue	105					
Oneri sostenuti								
Commissione del finanziatore di accensione del finanziamento				recurring	2.568,15	2.247,13	213,00	2.034,13
Commissione del finanziatore di gestione del finanziamento				recurring	1.955,49	1.711,05	1.711,05	0,00
Provvigione all'intermediario del credito				up front	1.673,52		0,00	0,00
Totale								2.034,13

Non possono, viceversa, riconoscersi le spese di assistenza difensiva, per la serialità della domanda.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.034,13, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS